Ordinanza	Numero	Data
	10	23-11-2016
Oggetto:	**Sig. DE MICCO VALTER** via San Marco, 6 83010 Sant'Angelo a Scala (AV.) **ORDINANZA DI DEMOLIZIONE** ai sensi dell'art. 31 del DPR n°. 380/2001 e s.m.i e dell'art. 167 del D.Lgs. n.42/04.	

COMUNE di SANT'ANGELO A SCALA

Area Tecnica – Tecnico Manutentiva

PROT 3433
Del 23/11/2016

ORDINANZA N° 10 /2016

I L RESPONSABILE AREA TECNICA – TECNICO MANTENTIVA

PREMESSO CHE

- In data 15.06.2013 il sig. Quattrocchi Franco presentava presso la stazione dei Carabinieri di Pietrastornina (AV) esposto nei confronti del sig. De Micco Valter, nato ad Avellino il 17.03.1972 e residente a Sant'Angelo a Scala alla via San Marco n.6, denunciando il reato di abusivismo edilizio ai sensi dell'art. 44 T.U. Edilizia, stante la realizzazione di opere di ampliamento di metratura e strutture fisse in assenza delle prescritte autorizzazioni;
- In data 20.06.2013 i Carabinieri di Pietrastornina unitamente al personale della Polizia Municipale Partenio Valle del Sabato e personale dell'U.T.C. di Sant'Angelo a Scala, si recavano presso l'abitazione del sig. De Micco Valter al fine di effettuare sopralluogo delle opere indicate dal sig. Quattrocchi; riscontravano la presenza delle stesse e, richiesta la documentazione prevista per legge circa le opere effettuate, nulla veniva esibito;
- In data 21.01.2014 il Responsabile dell'U.T.C. di Sant'Angelo a Scala Geom. Alfonso Pellegrino, accertava che l'unica documentazione esistente in merito al palazzo in questione era licenza edilizia nr. 10/90 del 5.6.1990 ove la planimetria dello stabile non evidenziava opere in muratura costruite sulla parte retrostante dello stabile che chiaramente, dunque, erano state realizzate solo successivamente;
- A seguito di delega d'indagine nr. 4385/13/581/cfs/C della sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato presso la Procura della Repubblica, il Comando della Stazione dei Carabinieri di Pietrastornina si rivolgeva all'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo a Scala al fine di ottenere chiarimenti in merito ai fatti rilevati nell'esposto presentato dal sign. Quattrocchi Franco;
- In ottemperanza alla delega d'indagine, i Carabinieri di Pietrastornina trasmettevano alla Procura della Repubblica sez. di Polizia Giudiziaria –Corpo Forestale dello Stato, la comunicazione n.3385 del 29.12.2014, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), geometra Pellegrino Alfonso, richiesta con lettera nr. 2/2727-1 1/2014 di prot.llo del 20.11.2014:
- Il precedente Responsabile Area Tecnica geom. Alfonso Pellegrino dichiarava che le opere costruite dal sign. De Micco Valter, erano state edificate in assenza di permesso a costruire, in assenza di deposito al Genio Civile di Avellino ed infine le opere abusive rientravano nel vincolo del Parco Regionale del Partenio, con sede a Summonte (AV) e non risultava esser stato acquisito alcun parere;
- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Sant'Angelo a Scala effettuava altresì una descrizione delle opere abusive: a) costruzione di un vano in muratura e tetto, perfettamente chiuso, utilizzato per civile abitazione, avente una superficie di circa 40 mt. quadrati ed un'altezza di mt. 2,50, costruito sul terrazzo attiguo all'appartamento del De Micco Valter, il quale così facendo ha di fatto ampliato la superficie della propria abitazione; inoltre attiguo a tale vano risulta esservi una tettoia adibita a legnaia avente una superficie di circa 5 mt. Quadrati; b) la costruzione di un vano in muratura e tetto, della lunghezza di circa 10 mt. ed una larghezza di circa 2 mt, con un'altezza di circa 2 mt., avente una superficie totale di circa 20 mt., con

Comune di Sant'Angelo a Scala Prov. di Avellino

adiacente piccolo forno, costruito nel giardino retrostante la sua abitazione ed il palazzo in questione; la costruzione di un'area pavimentata nel giardino retrostante la sua abitazione;

- Le date dei lavori, a seguito di escussione a sommarie informazioni del sig. Quattrocchi Franco, questi riferiva che bisognava dividere temporalmente la costruzione delle opere in quanto le stesse non erano state edificate contemporaneamente: il manufatto di cui al punto a) risultava essere stato eseguito nell'aprile del 2010, mentre quello di cui al punto b) era già presente prima del mese di gennaio del 2009;
- Il Comando dei Carabinieri di Pietrastornina escuteva a sommarie informazioni in data 29.03.2015 anche il sign. Mannalà Calogero (nato a Napoli il 2.6.1971 e residente a Sant'Angelo a Scala alla via Malfitana 6) il quale sostanzialmente confermava quanto dichiarato dal sign. Quattrocchi Franco;
- In data 30.03.2015, il sign. Quattrocchi Lucio, avendo acquistato nel gennaio del 2009 un appartamento nel condominio di via S. Marco n. 6 Sant'Angelo a Scala (AV) presentava anch'egli formale denuncia per i medesimi fatti, presso il Comando della Stazione di Cervia (RA);
- Con comunicazione del 30.03.2015, venivano trasmessi gli atti d'indagini redatti dal Comando Carabinieri di Pietrastornina al Sostituto Procuratore della Repubblica Dott, Roberto Patscot;
- In data 6.11.2015 il PM Dott.ssa De Angelis emetteva ordinanza di archiviazione per prescrizione;
- Stante l'accertamento dell'illecito amministrativo di abuso edilizio, gli istanti hanno interesse a che venga emessa ordinanza di demolizione dei manufatti realizzati in spregio alle norme previste in tema di edilizia urbana;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare gli art. 107 e 109, c. 2

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 26 giugno 2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G.C. N. 7 del 17/1/1998;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.2247 in data 09/08/2016, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;

RICHIAMATO altresì l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (decreto legislativo 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale";

CONSTATATO dal sopralluogo effettuato in data 14/10/2016 con la collaborazione del Maresciallo Saverio Zaccaria, quanto già rilevato nel precedente sopralluogo e precisamente che le opere realizzate abusivamente sono costituite da:

1. Area retrostante pavimentata con accesso dal vano cucina;
2. Un locale, realizzato in muratura portante e tetto in legno ad un'unica falda, ad unico livello avente accesso sia direttamente dall'interno dell'appartamento tramite una porta interna, che tramite un accesso diretto tramite la superficie pavimentata descritta al punto 1 della larghezza di circa 40 m, altezza media di 2,5 ml.
3. Una tettoia con spazio antistante di circa 5 mq;
4. Una rampa di scala, con relativo sottoscala di circa 1,5 mq che partendo dal livello dell'area pavimentata conduce ad un livello retrostante e sovrapposto di circa 1,50 ml dove sono ubicati un locale in muratura adibito a deposito avente le dimensioni in pianta di circa 10 ml x 2 ml per una superficie complessiva di 20 mq ed altezza di circa 2.00 ml. In adiacenza è presente altresì un manufatto adibito a forno a legna.

RILEVATO che le opere in contestazione, stante la loro consistenza, debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett e) del D.P.R. 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edilizi, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistica-edilizia ed ambientale del territorio;

RILEVATO che pertanto le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 380/01, nonché alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio sia al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex DLgs n°42/04 che all'autorizzazione sismica del competente settore provinciale del Genio Civile;

DATO ATTO che urbanisticamente l'area su cui è stato realizzato l'abuso ricade in zona di P.R.G. identificata come zona Br (Ristrutturazione del Tessuto Urbano Consolidato) e che la stessa ricade sia in area sottoposta a

vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923, che in area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi del D.Lgs.n.42/04, in quanto rientra nella perimetrazione del Parco Regionale del Partenio;
VERIFICATA pur in assenza di un'iniziativa della parte interessata tesa all'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica, l'insanabilità dell'opera ex post nel rispetto dei parametri vincolanti delle specifiche disposizioni previamente fissate per la zona di intervento degli strumenti urbanistico-paesistici, tenuto conto della prevalenza, degli strumenti di pianificazione paesaggistica su quelli meramente urbanistici;
DATO ATTO che, pertanto, l'abuso edilizio commesso, costituisce illecito edilizio urbanistico e paesistico, in quanto le opere sono state realizzate in difformità dal titolo abilitativo e in zona a tutela, per cui ricorrono i presupposti per l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. (di seguito, Testo Unico dell'Edilizia) e dell'art.167 del D.Lgs.n.42/04;
CONSIDERATO che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in questione;
CONSIDERATO altresì che l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del DPR n°380/2001;
CONSIDERATO ancora che, come affermato più volte della giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assummono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;
RITENUTO condividere l'orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza in merito alla non necessarietà della comunicazione di avvio del procedimento in quanto l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della legge n°241/90, introdotto dall'art. 14 della legge n°15/2005, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;
ACCERTATO altresì che le stesse sono dotate di autonomia strutturale ed è tecnicamente possibile la loro demolizione ed il ripristino dello stato originario dei luoghi;
VISTO l'art. 31 del Testo Unico dell'Edilizia e dell'art.167 del D.Lgs.n.42/04; che impongono l'emissione di ingiunzione di demolizione nei casi di opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e di lavori eseguiti su aree sottoposte a tutela ambientale e prevedono che gli interventi e le opere realizzati siano rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente e che decorso tale termine le opere sono rimosse o demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso;
RITENUTO di dover procedere all'applicazione di dette norme sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 44 del T.U. dell'Edilizia;

O R D I N A

al proprietario e responsabile dell'abuso edilizio sig. **DE MICCO VALTER** nato ad Avellino il 17.03.1972 e residente a Sant'Angelo a Scala alla via San Marco n.6 di demolire le predette opere abusivamente realizzate ed in narrativa descritte e di ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine di giorni 90 (NOVANTA) dalla data di notifica della presente, avvertendo che in difetto, ai sensi dell'art. 31, del Testo Unico dell'Edilizia e dell'art.167 del D.Lgs.n.42/04, la stessa ordinanza verrà eseguita a cura del Comune di Sant'Angelo a Scala ed a spese dei responsabili dell'abuso;

A V V E R T E

espressamente che:

- nell'ipotesi di non ottemperanza alla presente entro il termine indicato, ai sensi dell'art. 4-bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i., sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000,00, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti;

- le opere abusive realizzate non risultano dotate di autonoma configurazione fisica e funzionale ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e pertanto si procederà, all'acquisizione dell'immobile ai soli fini della demolizione. La demolizione sarà eseguita previa approvazione da parte della Giunta Comunale della valutazione tecnico economica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale e affidando i lavori con le procedure previste dalla legge.
- che al termine dei lavori e a seguito dell'approvazione del consuntivo, sarà adottato apposito provvedimento con il quale verrà richiesto al responsabile dell'abuso il rimborso di quanto effettivamente anticipato, con avvertenza che in caso di mancato adempimento si procederà a mezzo di recupero coattivo delle somme dovute;
- che in caso di volontà di ottemperare autonomamente ai su richiamati provvedimenti che ordinano la demolizione delle opere in premessa riportate ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi quo ante, è necessario presentarne comunicazione con firma autentica direttamente al responsabile del procedimento nonché responsabile dell'ufficio tecnico nella persona dell'ing. Petrillo Ivano almeno tre giorni prima della data fissata per la demolizione. Inoltre nel caso si provveda autonomamente, sarà cura del proprietario comunicare altresì il ripristino dello stato dei luoghi e la documentazione amministrativa che certifichi la congruità tra il materiale demolito e quello trasportato a discarica autorizzata con relativo formulario.

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza, tramite i messi comunali, al proprietario **DE MICCO VALTER** nato ad Avellino il 17.03.1972 e residente a Sant'Angelo a Scala alla via San Marco n.6; l'inoltro di copia della presente ordinanza alla Polizia Municipale per la vigilanza in merito al rispetto della stessa;
- nonché la trasmissione della stessa ordinanza a cura della Polizia Locale a:
  - Al Servizio Vigilanza e Repressione Abusivismo Edilizio della Giunta Regionale della Campania;
  - Comando della Locale Stazione dei Carabinieri Pietrastornina;
  - Comando della Locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato;
  - Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;
  - All'Ufficio Provinciale del Genio Civile di Avellino;
  - Alla Soprintendenza dei Beni Architettonici Ambientali ed il Paesaggio – di Avellino e Salerno
  - All'Ente Parco del Partenio;
  - Alla Comunità Montana Partenio Valle di Lauro

  ed alle società fornitrici di servizi per i provvedimenti di conseguenza:
  - Alto Calore Servizi;
  - Enel Distribuzione Spa;
  - Tin Italia Spa;
  - Società Vendita Gas Metano

INFORMA

- Che avverso il presente atto l'interessato può presentare ricorso, ai sensi della Legge 06/12/1971 N° 1034, davanti al Tribunale Regionale entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di notifica del presente provvedimento.;
- Che il responsabile del procedimento è ing. Ivano Petrillo;
- Che il presente atto verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale del Comune nel link "Amministrazione Trasparente" e presso la specifica sezione dell'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 23-11-2016

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ivano Petrillo

Ivano Petrillo

****

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto notificatore **MARESCIALLO SAVERIO ZACCARIA** dichiaro di aver notificato oggi _____copia di questo atto al Signor **DE MICCO VALTER** nella sua residenza ubicata in via_____del comune di_____mediante consegna a mani di_____ nella sua qualità di PROPRIETARIO

IL RICEVENTE

_____

IL NOTIFICATORE

_____